

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE IN RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o nel suolo, in quanto in aree non servite di pubblica fognatura.

Art. 2 Definizioni e normativa di riferimento

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs.3 Aprile 2006 n°152 e successive modifiche e integrazioni, nella L.R. 21 Dicembre 2001 n° 64, nel D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/R e, limitatamente alle definizioni non comprese nei due provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella L.R. 23 gennaio 1986 n°5.

Per autorizzazione si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.

Per scarichi che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato.

Con il termine decreto si intende il D.Lgs.3 Aprile 2006 n°152 e successive modifiche e integrazioni. Con il termine legge regionale si intende la L.R. 21 dicembre 2001 n°64 e successive modifiche e integrazioni. Con il termine regolamento regionale si intende il D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/ R.

Art. 3 Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato dal competente dirigente comunale ai sensi dell'art.124 del decreto, così come individuato nella legge regionale e regolamentato dal regolamento regionale a seguito di apposita domanda presentata utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'ufficio Ambiente e sul sito internet del comune.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più insediamenti con scarico comune e di conseguenza più titolari.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno uno degli insediamenti che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

A seguito di passaggio dei diritti d'uso sull'insediamento (compravendita, affitto od altro), sarà a carico di chi subentra comunicare al Comune, mediante l'apposito modello, la variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico.

Il titolare dell'autorizzazione cedente, è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto della cessione.

I soggetti che entrano in diritto d'uso di un insediamento interessato dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

Art. 4 Presentazione della domanda

La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

E' fissato un contributo quale onere di procedibilità della richiesta per i costi di istruttoria del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale o presso l'Economo Comunale o tramite bollettino di c.c.p.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100AE, soggetti pertanto a parere ARPAT, dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

Art. 5 Durata del procedimento

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre 30 giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi adottati dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

In caso di scarichi superiori a 100 AE la durata del procedimento rimarrà sospesa per tutto il tempo intercorrente fra l'inoltro della richiesta e il ritorno al Comune del parere ARPAT, desumibile dalle date di protocollo in partenza e in arrivo del Comune.

Art. 6 Contenuto della domanda

La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di concessione oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente l'insediamento da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.

In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

La domanda è presentata in doppia copia di cui una in bollo di legge.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono invece necessarie tre copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale delle spese di istruttoria e del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT, nel caso di scarichi superiori a 100 AE.

Nella domanda di autorizzazione allo scarico, i richiedenti devono indicare:

- i propri dati anagrafici e di residenza
- l'identificazione dell'insediamento da cui originerà lo scarico
- la classificabilità dello scarico
- il corpo recettore dello scarico
- il dimensionamento dell'impianto
- la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
- il sistema di approvvigionamento idrico dell'insediamento
- il sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche che verrà installato

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, (in triplice in caso di scarichi superiori a 100 AE) :

1. Relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, contenente i seguenti elementi:

1.1. descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica;

1.2. descrizione dell'impianto di trattamento e di smaltimento (schema a blocchi, completo dei flussi, dimensionamento in AE, portate da trattare, abbattimento previsto dei vari inquinanti);

1.3. le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto quali manutenzioni, specifiche di conduzione, controlli o quant'altro necessario per un suo corretto funzionamento.

1.4. Descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione.

1.5. Se trattasi di scarico assimilato al domestico la relazione dovrà essere integrata con:

1.5.1. tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi

1.5.2. materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni

1.5.3. origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti

2. Planimetria in scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato con:

2.1. le reti di raccolta e smaltimento acque (nere, grigie) dall'edificio all'impianto ed al recapito finale;

2.2. l'impianto di trattamento e smaltimento (con i flussi, le portate, le dimensioni), i pozzetti di ispezione in testa e uscita e le sezioni delle varie parti componenti.

3. Perizia idrogeologica dell'area interessata, firmata da un tecnico abilitato, con almeno le seguenti informazioni

(Solo per scarichi sul suolo e per subirrigazioni drenate):

3.1. Inquadramento territoriale con particolare attenzione:

3.1.1. ai drenaggi superficiali, corsi d'acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, cisterne);

3.1.2. al rispetto di quanto previsto all'art. 94 del D.L.vo 152/06 relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le distanze da pozzi o prese di acqua per uso potabile o altri usi;

3.1.3. nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili;

3.2. Inquadramento idrogeologico con livello della falda, suo andamento nel tempo e sua vulnerabilità;

3.3. Conclusioni con indicazione della fattibilità dell'intervento e dimensionamento massimo dell'impianto adottabile in funzione delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno e tenuto conto di eventuali stati di pericolosità geomorfologia e idraulica.

4. Estratto della mappa catastale con evidenziata la zona interessata allo smaltimento dei reflui.

5. Certificato attestante la disponibilità del terreno dove vengono eseguite le opere.

6. Copia certificato iscrizione C.C.I.A.A. (solo se trattasi di attività economica)

7. Scheda tecnica ARPAT(Solo per scarico con potenzialità superiore a 100 Ab.Eq.)

Art. 7 Istruttoria

Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio Ambiente del Settore Gestione del Territorio istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.

I trattamenti appropriati sono elencati all'Allegato 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 maggio 2003, n. 28/R.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolari.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

Art.8 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale e delle norme generali sulla natura e consistenza degli impianti di cui alla Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- i punti di scarico devono essere accessibili ed ispezionabili per permettere le verifiche e i campionamenti;
- nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- fitodepurazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi impreveduti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

Art. 9 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni dei titolari dello scarico, dell'insediamento da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni saranno rinnovate con il medesimo procedimento analogo alla prima autorizzazione utilizzando l'apposito modello; parimenti è fissato un contributo quale onere di procedibilità della richiesta di rinnovo per i costi di istruttoria del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.

Tuttavia a norma dell'Art.13 comma 1 del Regolamento Regionale, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche saranno tacitamente rinnovate.

Ai sensi del 2° comma del medesimo art.13, il Comune provvederà al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui trattasi, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all'ARPAT che provvederà per quanto di competenza.

Art 10 Modifiche dell'autorizzazione

Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente ufficio Ambiente del Settore Gestione del Territorio, mediante l'apposito modello allegando una relazione esplicativa delle modifiche con eventuali planimetrie, a firma di tecnico abilitato.

Inoltre, sempre con l'apposito modello dovranno essere segnalate variazioni inerenti cambi di destinazione d'uso, ampliamenti, ristrutturazioni, variazione del titolare dello scarico a seguito di subentri, variazioni della denominazione sociale dell'azienda e variazione del legale rappresentante dell'azienda.

Art 11 Procedimenti soggetti a procedura SUAP

Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un insediamento adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico potrà essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e dal relativo regolamento, DPR 447/98, o di quello previsto dal D. Lgs. 378/01.

In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.

Art.12 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, il primo giorno successivo alla pubblicazione all'albo comunale per quindici giorni.